



CITTÀ DI ALESSANDRIA

OGGETTO: deroga parziale alle limitazioni disposte con ordinanza n. 616 del 16/09/2017 per la sola data del 23/12/2017.

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza n. 616 del 16/09/2017 con cui è stato disposto, durante lo svolgimento di manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2017/2018, per gli esercizi pubblici e per gli esercizi commerciali ubicati nel raggio di 200 metri dallo Stadio Moccagatta, il divieto assoluto:

- di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, anche in contenitori;
- di somministrazione e vendita di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta

per un periodo tale da comprendere tutta la durata dell'incontro, comprese le due ore antecedenti l'inizio della partita e un'ora e mezza dopo la fine della stessa;

DATO ATTO che in data 23/12/2017 si svolgerà l'incontro Alessandria – Pontedera con inizio alle ore 14,30;

CONSIDERATO che la data coincide con l'antivigilia di Natale e che il prolungato divieto di vendita delle bevande alcoliche, superalcoliche e di bevande analcoliche in lattine contenitori di vetro e plastica potrebbe penalizzare eccessivamente le vendite connesse al periodo festivo degli esercizi commerciali interessati dal provvedimento;

SENTITA in merito la Questura di Alessandria;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" e in particolare l'art. 7 comma 4;
- la Legge 689 del 24/11/1981;
- Visto il D.lgs 59/2010;
- Visto il D.lgs. 114/98;
- Vista la L.R. 12/11/1999 n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"
- l'art. 18 dello Statuto Comunale;

DISPONE

che in data 23/12/2017, solo per gli esercizi commerciali ricadenti nell'area, il divieto riferito alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e di vendita di qualunque bevanda (anche analcolica) in lattine e contenitori di vetro e di plastica, venga limitato al periodo compreso dalle ore 12,45 alle ore 14,30,

Per i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e per gli esercizi artigianali con vendita di bevande restano inalterati i divieti già stabiliti nell'ordinanza 616 del 16/9/2017.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare il provvedimento.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco

CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO<, ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell'art. 24 del D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i in data 22/12/2017